

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Definitivo ANNO 2012

In data 27.04.2015 presso il Comune di Penna San Giovanni si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del CCNL 01/04/1999 e art.4 comma 2 CCNL 22/01/2004, composta da:

1) parte pubblica:

- ◆ Sindaco – Resp.Sett.Amm.vo: Giuseppe Mancinelli
- ◆ Resp.Serv.Finanziario: D.ssa Vita Sonia
- ◆ Segretario Comunale: Dott. Ercoli Pasquale

2) parte sindacale:

rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria:

- ◆ CISL FP: Sig. Moretti Alessandro

R.S.U.:

Sig.ra Pizzini Maria

Il presente CCDI ha validità per tutta la vigenza del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31/07/2009, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno.

Esso si applica ai lavoratori dipendenti del Comune di Penna San Giovanni.

Il presente contratto sarà oggetto di revisione alla luce delle nuove discipline contrattuali o normative che dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente CCDI.

Art. 1
RELAZIONI SINDACALI

Il sistema di relazioni sindacali deve consentire, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6,7,9 e 42 del D.Lvo 165 del 30/3/2001 e permettere, attraverso la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione, la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazione organiche, nonché permettere il pieno esercizio dell'attività sindacale nell'Ente.

Pertanto, anche in osservanza del disposto degli artt. 3 e seguenti del CCNL del 1/4/1999, si conviene quanto segue:

- a) l'Amministrazione fornirà informazioni tempestive e preventive, sugli atti anche a carattere finanziario, riguardanti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazione organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi compresi gli appalti, le convenzioni o altre forme previste dalla legge.
- b) Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio di previsione, si dovrà tenere una riunione informativa con particolare riguardo alla programmazione dell'attività dell'Ente, l'analisi delle spese previste e l'andamento occupazionale.

Pizzini Maria

- c) La convocazione delle riunioni della delegazione trattante dovrà essere spedita con almeno 8 giorni di anticipo sulla data fissata e dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria a consentire il proficuo confronto.
- d) La contrattazione, la concertazione e la consultazione saranno attivate ogni qualvolta una delle delegazioni lo richieda, e durante tale fase le parti si impegnano a non procedere unilateralmente.

Art. 2 **REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO**

Si confermano i precedenti accordi con cui sono stati fissati i contingenti minimi di personale per garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero. Al riguardo si ribadisce la seguente disciplina:

- i responsabili dei singoli servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale da includere nel contingente minimo utilizzando il criterio della rotazione ove possibile;
- i nominativi dovranno essere comunicati agli interessati e alle RSU e OOSS, entro il quinto giorno precedente allo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero e chiedere la sostituzione ove possibile;
- qualora il personale, individuato per garantire il servizio, nel presentarsi sul luogo di lavoro trovi colleghi che non hanno aderito allo sciopero e in grado di garantire il servizio stesso, potrà aderire allo sciopero dandone comunicazione;
- durante lo sciopero i responsabili dei servizi dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito allo sciopero e/o concedere ferie salvo che queste non siano state richieste precedentemente.
- le OO.SS. che indicano azioni di sciopero ne danno comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni all'Amministrazione, precisando la durata dell'astensione del lavoro. In caso di revoca dello sciopero le OO.SS. che l'hanno indetto dovranno dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al personale.

Art.3 **DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI**

Per quanto concerne i permessi sindacali si prevede quanto appresso:

- I permessi sindacali retribuiti relativi ai dirigenti sindacali dipendenti dell'Ente saranno utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alla O.S. di appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNQ del 07/08/98 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia;
- la RSU o le OO.SS. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie, qualifiche o profili professionali. L'Amministrazione dovrà mettere a disposizione idonei locali per lo svolgimento dell'assemblea;
- In caso di assemblea sono assicurati i contingenti minimi di personale che deve garantire i servizi minimi essenziali, così come in caso di sciopero. Tale personale non potrà partecipare all'assemblea se non in reperibilità. Il personale che presta servizio fuori dalla sede ove si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi del lavoro per il tempo strettamente necessario per il trasferimento di sede e alla partecipazione alla assemblea stessa.

Art.4
LAVORO STRAORDINARIO

Per l'anno 2012 il fondo per il lavoro straordinario è fissato nel limite massimo di € 2.700,00. L'Amministrazione si impegna a fornire, al fine di ogni trimestre, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per servizi, indicando quali ore siano state liquidate e quali ore siano state recuperate del lavoratore dipendente.

Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto di questa materia contrattuale.

Fermo restando che il recupero del lavoro straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Amministrazione procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario, la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.

In sede consuntivo gli eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario verranno utilizzati per incrementare il fondo delle risorse decentrate.

Art. 5
COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2010

Il Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (di seguito: Fondo per le Risorse Decentrate) è costituito ai sensi dell'art.31 e segg. del CCNL 22/1/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009.

Le somme relative alla costituzione del fondo per le risorse decentrate nella parte indicata dall'art.31 comma 2 del CCNL 22/1/2004 vengono riconfermate anche per gli anni successivi al 2006 con gli incrementi previsti dall'art.4 c.1 e c.2, lett.A del CCNL 09/05/2006. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL, nonché per l'effetto di ulteriori applicazioni dell'art.15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Le somme relative alla costituzione del fondo per le risorse decentrate nella parte indicata dall'art.31 comma 3 del CCNL 22/1/2004 saranno oggetto di verifica e di eventuale ridefinizione con cadenza annuale.



Pizzini Maria



COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2012
ENTI SENZA DIRIGENZA

(1° risorse individuate ai sensi dei CC.NN.LL. 1/4/99, 22/1/04, 09/05/06 e 11/4/08)

1	Art.15 comma 1 lett.a: Fondo consolidato 1998 "art.31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) CCNL 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni"	7.809,34
2	L.662/96 art.1 comma 57: economie da part-time consolidate decorrenti dall'1.1.98	
3	Art.15, comma 1 lett.b: art.32 CCNL 6.7.1995 ed art.3 CCNL 13.5.1996: risorse aggiuntive anno 1998 – 0,70% monte salari anno 1993	
4	Art.15, comma 1 lett.f: (risparmi di spesa per riassorbimento di trattamenti economici in godimento non previsti dai contratti)	
5	Art.15, comma 1 lett.g: le risorse destinate per il pagamento del L.E.D. al 31.12.98	2.794,55
6	Art.15, comma 1 lett.h: le risorse destinate alla corresponsione di £ 1.500.000 di cui all'art.37, comma 4, del CCNL 6/7/1995	
7	Art.15, comma 1 lett.j: (lo 0,52% del monte salari 1997 esclusa la dirigenza)	1.154,80
8	Art.15, comma 1 lett.i: le somme del trattamento accessorio del personale trasferito finanziato con entrate (ex Anas, ed ex Ministero del Lavoro ex trasporti)	
9	Art.14, comma 4, CCNL 1/4/99 – risparmio 3% risorse dello straordinario a decorrere dal 31/12/99	131,96
10	Art.4, comma 1, CCNL 5/10/01 – incremento pari all'1,1% del monte salari 1999	2.675,76
11	Art.4 comma 2: integrazione per l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	453,33
12	Art.4, comma 6: indennità di € 64,56 annuali lordi al personale di categorie A e B, posizione economica B1, che viene assunto o acquisisce la posizione economica B1 per effetto della progressione economica verticale (art.4, comma 3, del CCNL 16/7/96)	
13	Art.5, comma 6: risorse aggiuntive risultando l'ente in possesso dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e di efficacia di cui al comma 5 dello stesso CCNL biennio economico 2000/2001: rimangono confermate per gli enti che hanno stipulato appositi accordi nel fondo 2003 coma da dichiarazione congiunta n.22 del CCNL 22.01.2004	
14	Art.32, comma 1: risorse individuate ai sensi del CCNL 22.01.2004, 0,62% del monte salari € 123.618,00, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	1.447,38
15	Art.32, comma 2: risorse individuate ai sensi del CCNL 22.01.2004, 0,50% del monte salari € 123.618,00 dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza	1.167,24
16	Art.4 comma 1 CCNL 09/05/06; 0,50% monte salari € 108.874,00 anno 2003 personale dipendente esclusa la quota della Dirigenza	1.656,97
	SUB TOTALE	19.291,33

(art.31, comma 2, risorse stabili)

**COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2012
ENTI SENZA DIRIGENZA**


(2° risorse individuate ai sensi dei CCNL 22/01/04, 09/05/06,
11/04/08 e 31/07/09)

(art.31, comma 3, risorse variabili)

1	Art.15 comma 1 lett.d: somme derivanti attuazione art.43 L.449/97 e art.4, commi 3 e 4 del 5.10.2001, particolari disposizioni di legge, sponsorizzazioni, collaborazioni, convenzioni, contributi dell'utenza; L. 24/12/2007, n. 244	
2	Art.15, comma 1 lett.e: somme derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro part-time. Art.1, comma 57, L.662/96 (20%)	
3	Art.15, comma 1 lett.k: risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (onorari avvocati, ICI, e 2% L.109/94 Merloni, ecc..)	
4	Art.15, comma 1 lett.m: gli eventuali risparmi di spesa per lavoro straordinario	
5	Art.15, comma 2: 1,2% monte salari 1997 esclusa la dirigenza	2.665,43
6	Art.15, comma 5: attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione come da disposizione sindacale	
7	Art.4 comma 2 lett.A CCNL 09/05/2006 € _____ del monte salari anno 2003 personale dipendente, esclusa la quota relativa alla Dirigenza	
8	Art.8 comma 3 CCNL 11/4/08 0,30% monte salari € _____ anno 2005 personale dipendente esclusa la quota relativa alla Dirigenza	
9	Art.4 comma 2 CCNL 31/07/09 1% monte salari € 278.365,00 anno 2007 personale dipendente esclusa la quota relativa alla Dirigenza (percentuale 47,00% risorsa non utilizzabile)	2.783,65
	SUB TOTALE	5.449,08
	TOTALE GENERALE	24.740,41
	Nota ex D. l. 78/2010, Riduzione Fondo	247,40
	Somme utilizzabili per la Contrattazione	24.493,01



Pezzi Maria



UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012

1	Art.17, comma 2 lett.b: progressioni economiche orizzontali effettuate all'interno delle categorie negli importi determinati a valere nell'anno 1999 per n.13 mensilità (dichiarazione congiunta n.14 Ccnl 22/01/20004)	8.293,74
1 bis	Progressione economica per l'anno 2003 (dichiarazione congiunta n.14 ultimo comma CCNL 22/01/2004 a valere dall'1/1/2003)	502,35
1 Tris	Art.17, comma 2 lett.b: progressioni economiche per l'anno 2009 dichiarazione congiunta n.14 ultimo comma CCNL 22/1/2004 a valere dall'1/1/2003)	5.495,93
1 qua ter	Progressione economica orizzontale anno 2009	701,44
2	Art.17, comma 2 lett.d: a. Rischio (dall'1/1/07 € 30,00 mensili) - cuoca Casa di Riposo: Cerri Paola (30 x 11 mensilità) - cuoca Scuola Materna: Palmoni Agnese (30 x 10 mensilità) - op.socio ass.: Pizzini Maria (30 x 2 mensilità)	330,00 300,00 60,00
3	Art.17, comma 2 lett.e: attività di disagio (come da contratto decentrato): - cuoca Casa di Riposo: Cerri Paola (40 x 11 mensilità) - operatore multifunzione: Vitali Gabriele (40 x 11 mensilità) - operatore multifunzione: Mancini Giacomo (40 x 11 mensilità) - operatore multifunzione: Pilotti Giuseppe (40 x 11 mensilità)	440,00 440,00 440,00 440,00
4	Art.17, comma 2 lett.f Ccnl 1/4/99, art.36 comma 2 Ccnl 22/1/2004, art.7 Ccnl 09/05/06: compensare l'esercizio di specifiche responsabilità assegnate alla categoria D-C-B fino ad un massimo € 2.500 in base ai seguenti requisiti: a. Responsabile di coordinamento di struttura b. Responsabile di procedimento Testarmata	900,00
5	Art.17, comma 3: risorse necessarie al pagamento dell'indennità di direzione ex 8 q.f. ai dipendenti che beneficiavano di tale indennità di £ 1.500.000 alla data dell'1/4/99;	
6	Ex art.4 del Ccnl 16/7/96: corresponsione dell'indennità annua di € 64,56 in favore di dipendenti inquadrati nella categoria A e categoria B1 giuridica;	
7	Art.33 Ccnl 22/1/2004: quota dell'indennità di comparto da prelevare dalle risorse decentrate stabili: cat.D € 46,95 x 12 mensilità x 0 dip. cat.C € 41,46 x 12 mensilità x n. 2 unità (Vita e Testarmata)=995,04 cat.B € 35,57 x 12 mensilità x n. 6 unità= 2.561,04 cat.A € 29,30 x 12 mensilità x 0 dip.	3.556,08
8	Art.31 comma 7 Ccnl 14/9/2000 e art.6 Ccnl 5/10/2001: Incremento indennità asilo nido art.31 comma 7 € 619,75 annue ex £ 1.200.000 Incremento indennità asilo nido art.6 € 340,86 annue ex £ 660.000	

9	Art.36 comma 2 lett.i Ccnl 22/1/2004: indennità da corrispondere per specifiche responsabilità attribuite con atto formale dall'Ente , per importi fino a un massimo di € 300,00 annui: a. Ufficiale di Servizi Demografici con compiti di addetto Urp – b. Responsabile Uffici Tributi	300,00 300,00
10	L. 24/12/2007, n. 244	
11	Art. 17, comma 2 lett. d) indennità festiva o notturno festiva Ag. Di vigilanza	76,50
11	Art.17 comma 2 lett.a –h Ccnl 1/4/99: a. produttività assegnata a personale dipendente a seguito di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per progetti speciali scelti dall'Ente b. produttività generale da corrispondere al personale dipendente ai sensi dell'art.37 del Ccnl 22/1/2004	- 1916,97


Art.6 PRODUTTIVITA'


Per l'anno 2012 il fondo per l'erogazione dei compensi di cui all'oggetto, individuato nell'ambito dell'art.15 CCNL 1/4/1999, è destinato alle finalità di cui ai successivi artt.17 e 18, così come modificato dall'art.37 del CCNL 22/1/2004, per il conseguimento della migliore qualità delle prestazioni ed il giusto riconoscimento per il merito e l'impegno profusi nel raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Esecutivo di Gestione.

Per l'erogazione dei compensi incentivanti individuali vengono individuati i seguenti criteri generali:

1. **Articolazione parametrica** delle quattro categorie contrattuali:
categoria A: 1,70
categoria B: 2,10
categoria C: 2,50
categoria D: 2,90
2. **Impegno lavorativo** basato sulle ore di servizio ordinario, quantificabili in via convenzionale sulla base del calendario lavorativo annuale, a cui vengono sottratte tutte le assenze a qualunque titolo effettuate, eccettuate quelle per ferie, astensione obbligatoria per maternità per un massimo di mesi cinque, permessi per donazione di sangue, infortuni sul lavoro o malattia professionale.
3. **Valutazione del merito individuale**, secondo i fattori contenuti nell'apposita scheda, allegata al presente accordo (**Allegato A**), i cui singoli punteggi sono nella stessa indicati nei termini massimi, ed il cui totale è pari a 100.

Calcolo del compenso incentivante la produttività individuale:

  Pizzini Maria

A. Determinazione della quota individuale di ciascun dipendente, ottenuta dal prodotto degli indici relativi ai criteri sopra elencati, e cioè:

$$\text{QUOTA INDIVIDUALE} = \frac{\text{PARAMETRO DI CATEGORIA} \times \text{IMPEGNO LAVORATIVO}}{\text{MERITO INDIVIDUALE}}$$

B. Determinazione dell'Importo Unitario, dato dalla sommatoria di tutte le quote individuali, diviso il fondo base:

$$\text{IMPORTO UNITARIO} = \frac{\text{FONDO BASE}}{\text{SOMMATORIA QUOTE INDIVIDUALI}}$$

C. Calcolo del compenso incentivante individuale, attraverso il prodotto dell'importo unitario e della quota individuale:

$$\text{COMPENSO INCENTIVANTE INDIVIDUALE} = \text{IMPORTO UNITARIO} \times \text{QUOTA INDIVIDUALE}$$

Disposizioni particolari ed avvertenze

- a) nel caso di passaggio di categoria nell'anno di riferimento, il compenso incentivante è calcolato tenuto conto dei giorni di permanenza in ciascuna categoria;
- b) nessun compenso incentivante sarà corrisposto ai dipendenti che non abbiano superato le 1000 ore lavorative ordinarie effettive, né ai dipendenti che avranno conseguito una valutazione inferiore a 61/100;
- c) il compenso incentivante individuale viene ridotto del 20% in caso di irrogazione di sanzione disciplinare della censura, mentre nessun compenso sarà corrisposto nel caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare di maggiore entità.

Art.7

INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DELLA CAT. "D", "C", E "B" CHE NON RIENTRANO TRA LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT.F CCNL 1/4/1999, ART.36 CCNL 22/1/2004, ART.7 CCNL 09/05/2006

Per l'anno 2012 si individuano, ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali sopra indicati, le seguenti posizioni di particolare responsabilità delle cat.D, C e B, alle quali va attribuita l'indennità annua fino a € 2.500, secondo criteri valutativi da stabilire in base all'importanza delle funzioni e la qualità degli atti prodotti.

Categoria	Numero addetti	Compenso annuo
Categoria B		
Categoria C	1	900,00 (Istruttore Anagrafe)
Categoria D		

Art.8

INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DELLA CAT. "D", "C" E "B", DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2, LETT.I CCNL 1/4/1999 E ALLO'ART.36, COMMA 2, CCNL 22/1/2004

Per l'anno 2011 si individuano, ai sensi dell'art.17, comma 2, lett.i del CCNL 1/4/1999 e dell'art.36, comma 2 del CCNL 22/1/2004, le seguenti posizioni di specifiche responsabilità

delle cat.D,C, B. attribuite con atto formale ai quali va attribuita una indennità annua fino al massimo di € 300.

Descrizione	Addetti cat.B	Addetti cat.C	Addetti cat.D
Specifiche responsabilità legate alla qualifica di Ufficiale di stato civile e anagrafe			
Specifiche responsabilità legate alla qualifica di Ufficiale elettorale			
Specifiche responsabilità legate alla qualifica di Responsabile dei Tributi		300,00	
Compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici			
Compiti di responsabilità affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico		300,00 (Istruttore Anagrafe)	
Compiti di responsabilità affidati ai formatori professionali			
Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori			
Specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile			

**Art.12
MONITORAGGIO E VERIFICHE**

Al fine di approfondire e monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti all'attività dell'Ente in relazione all'applicazione del presente CCNL, le parti si impegnano a costituire apposita commissione bilaterale composta in modo paritetico dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che svolgerà la propria attività in orario di lavoro.



Pizzini Maria




ALLEGATO A

INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
(ARTT.17 E 18 CCNL 01/04/1999)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DL MERITO INDIVIDUALE

NOMINATIVO _____

SERVIZIO _____

----- 0 -----

	PUNTI
1) Rendimento avuto nel conseguimento degli obiettivi anche in relazione al loro grado di raggiungimento Punteggio massimo attribuibile: 30	
2) Capacità di rapportarsi con i colleghi e di lavorare in gruppo Punteggio massimo attribuibile: 18	
3) Flessibilità dimostrata nel corso della prestazione lavorativa: Punteggio massimo attribuibile: 18	
4) Capacità di comprendere e rispettare norme e disposizioni operative (anche con riferimento al rispetto di tempi e scadenze) Punteggio massimo attribuibile: 17	
5) Capacità di relazione con i destinatari dei Servizi (utenza esterna ed interna all'Ente) Punteggio massimo attribuibile: 17	
TOTALE	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Sindaco – Resp.Sett.Amm.: Giuseppe Mancinelli

Resp.Serv.Finan.: Dott.ssa Vita Sonia

Segretario Comunale: Dott. Ercoli Pasquale




Three handwritten signatures in blue ink, each on a dotted line. The first signature is the most legible, appearing to be 'Mancinelli'. The second and third are more stylized and less legible.

RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA

CISL FP: Sig.Alessandro Moretti

R.S.U. Sig.ra Pizzini Maria



Two handwritten signatures in blue ink, each on a dotted line. The first signature is very stylized and illegible. The second signature is more legible and appears to be 'Pizzini Maria'.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

Pizzini Maria



A handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a long tail.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

